

Osservazioni motocross apr. 2019

Spett.li

SERVIZIO AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI ASTI
p.za Alfieri 33 - ASTI
pec provincia.asti@cert.provincia.asti.it

S.U.A.P. UNIONE COLLI DIVINI
via della Parrocchia 1 - SCURZOLENGO
pec suap.collidivini@pec.it

A.R.P.A. DIPARTIMENTO TERRIT. PIEMONTE SUD EST
p.za Alfieri 33 - ASTI
pec. dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
pec. territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

COMUNE DI CASTAGNOLE M.to
pec. utc.castagnole.mto@cert.ruparpiemonte.it

Riferimenti:

Pratica SUAP n° 15/2018

Pratica SIAP C.D-0682018-MONF

Progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico in Castagnole Monferrato - Fraz. Valenzani- Loc. Valle Randolo

Rif. riavvio del procedimento del 31.03.2019

Oggetto: osservazioni

Io sottoscritto MAMINO GIANMARCO, residente in Castagnole Monferrato, esaminate le integrazioni alla documentazione rese disponibili sul sito della Provincia di Asti, riconfermando in toto le precedenti osservazioni del 03.12.2018 di cui si richiede l'inserimento nella nuova procedura, porto all'attenzione degli Enti competenti le sotto estese integrazioni con preghiera di volerne tenere debito conto nella formulazione del proprio giudizio di merito.

08.04.2019

Gianmarco Mamino

Espressamente richiamate le osservazioni già presentate dallo scrivente in data 03.12.2018 che, essendo ad atti, non vengono nel seguito riscritte intendendosi totalmente riconfermate, il sottoscritto ritiene di integrarle con le seguenti ulteriori

INTEGRAZIONI ALLE OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'IMPATTO ACUSTICO

- 1) Avendo la Monferrato srl presentato documentazione integrativa limitatamente ad alcune aree ricomprese nella zona della pista senza null'altro precisare in merito alle aree originariamente previste per opere in compensazione, considerata la lettera del 11.12.2018 del Comune di Castagnole M.to che indica la volontà di individuare nuovi siti per le opere in compensazione e la lettera del 27.12.2018 in cui Monferrato srl ribadisce che il comune di Castagnole M.to sembra orientato ad indicare nuove e diverse aree per le opere suddette, ne consegue una nuova determinazione dei confini dell'area oggetto di intervento con spostamento degli stessi verso le piste ovvero una diversa e più contenuta definizione del sedime.

La prima domanda che ci si deve porre è: la modifica di sedime altera le conclusioni della valutazione di impatto acustico già depositata?

La risposta è positiva ai sensi del DPR 03/04/2001 n° 304

Al comma 3 dell'art. 2 viene fornita la definizione di "sedime della pista motoristica" come: *zona costituita da una o più porzioni di territorio, usualmente cintata, all'interno della quale si trovano la pista, le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio.*

Il terzo comma dell'art. 3 prescrive che *"al di fuori del sedime, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni,....., devono essere rispettati i seguenti limiti di immissione: 70 dB(A) L_{eq} orario in qualsiasi ora del periodo diurno.*

Appare chiara ed evidente la prescrizione della verifica dei valori limite di immissione misurati al di fuori del sedime e non in corrispondenza dei ricettori.

Il DPR 304/2001 stabilisce quindi, senza ombra di dubbio, sia il dove che il come debba eseguirsi la misura.

La mancata completa e corretta definizione del sedime, in attesa del soddisfacimento di eventuali richieste di modifica da parte di Enti, rende pertanto impossibile individuare i punti di misura ed in conseguenza inefficace la valutazione di impatto ad atti.

Il non aver preventivamente valutato e soddisfatto (o contestato) le richieste degli Enti non sana la mancata corrispondenza dell'elaborato alla nuova situazione progettuale.

Va ancora osservato che sotto questo aspetto la relazione originaria era comunque lacunosa affidando la verifica non già a valori puntuali riscontrabili e contestabili ma una generica mappatura planimetrica dall'esame della quale appare tuttavia un sostanziale non rispetto con riferimento ad un sedime di più ridotte dimensioni.

In definitiva per prima cosa si definiscano esattamente i confini del sedime dell'opera e successivamente si verifichi il rispetto della norma rispetto agli stessi.

- 2) il riavvio del procedimento in data 31.03.2019 comporta l'adeguamento degli elaborati tecnici alle normative nel frattempo entrate in vigore.

A tal proposito va osservato che il SUAP indica chiaramente che i termini procedurali sono iniziati **nuovamente** dal 25.02.2019. Si tratta quindi di una nuova procedura e non della proroga dei termini della vecchia.

Vanno quindi rispettate e documentate tutte le normative vigenti al 25.02.2019.

Il D.Lgs 17/02/2017 n° 42 all'art. 7 prescrive: *“a decorrere dal 31.12.2018, in luogo dell'applicazione dell'allegato 2 << metodi di determinazione dei descrittori acustici >> del decreto legislativo 19 agosto 2005 n° 194 si applicano i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996”*

In particolare il calcolo della propagazione del rumore per sorgenti veicolari, ferroviarie ed industriali non può essere fatto con le metodologie previste dalla ISO 9613-2 espressamente citata in relazione ma devono applicarsi le metodologie di cui al punto 2.5.6 della direttiva.

Per questo motivo la relazione in atti va totalmente rigettata con richiesta di nuovo elaborato redatto in conformità al D.Lgs 17/02/2017

- 3) Da un più attento esame dei luoghi oggetto di intervento è risultato che, in aderenza all'impianto motoristico in progetto, corre un percorso escursionistico inserito nella rete del Patrimonio Escursionistico del Piemonte con codice EATS511, tutelato ai sensi della L.R. 12/2010 “recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte” e suo regolamento del 22.11.2012.

La L.R. 12/2010 all'art.2 individua nel patrimonio escursionistico uno strumento per valorizzare i territori montani e rurali anche in termini economici ed occupazionali.

All'art. 6 comma 2 precisa che i percorsi escursionistici compresi nella rete regionale sono **considerati di interesse pubblico**.

Sul fronte della tutela della rete regionale dei percorsi escursionistici l'art. 16 comma 1 prevede il divieto di **alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi compresi nella rete**, garantendo ai sentieri una “dignità” di luogo di pubblico interesse e prevedendo sanzioni amministrative per le violazioni.

La definizione di ricettore sensibile ai fini acustici indica: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, **o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate**, parchi pubblici

Dal congiunto esame delle due normative appare evidente che un percorso escursionistico inserito nella rete regionale è area vincolata di interesse pubblico e quindi ricettore sensibile. Rispetto a tale ricettore vanno verificati i limiti di emissione/immissione nel rispetto della zonizzazione acustica comunale ora vigente (area di classe III)

Appare inutile qualsiasi calcolo o altra valutazione essendo sufficiente la lettura della valutazione di impatto acustico ad atti per riscontrare l'impossibilità del rispetto.

In particolare dalle tav. appendice 1 il percorso escursionistico risulta inserito in zona con emissione superiore ai 72 dB(A) contro i 55dB(A) di limite normativo.

Per questo motivo si invitano gli Enti preposti alla formulazione di parere negativo alla domanda.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Dall'esame dei carteggi in atti appare evidente allo scrivente che è in atto un tentativo di disgiungere l'opera impattante dalle relative compensazioni ambientali in contrasto a quanto richiesto dalla regione Piemonte al punto 6 della lettera prot. 26898 del 06.12.2018.

Tale modus operandi, sulla cui legittimità non mi permetto di eccepire essendo ignorante in materia, mi appare totalmente privo di "buon senso"

E' possibile chiedere ad un nucleo di cittadini un sacrificio (sentirai rumore e respirerai polvere e gas di scarico) ma in compenso ti verrà dato qualcosa (un parco, una pista ciclabile, dei giochi per i bambini o un centro civico per gli anziani)

Quello che non è comprensibile è che si dica: sentirai rumore e respirerai polvere e gas di scarico ed in compenso, *da un'altra parte (seppure nello stesso comune) qualche tuo simile* avrà qualcosa in cambio (un parco, una pista ciclabile, dei giochi per i bambini o un centro civico per gli anziani)

Certo dal punto di vista generale potenzialmente quadra (x ettari di bosco distrutti in Fraz.

Valenzani con installazione di attività inquinante ed y ettari di bosco piantumati in loc.

Vattelapesca si compensano se contestualmente a Nonsodove si chiude un'altra attività inquinante) ma è solo una pura equivalenza politico/contabile/amministrativa perchè i disagi ed i danni alla salute se li dovranno tenere i residenti di Valenzani ed i benefici ricadranno su quelli di Vattelapesca e Nonsodove. Certamente bisognerebbe essere generosi ed accettare sacrifici per il bene di qualcun'altro, ma si sa, la natura umana è per definizione egoista.

Spostare risorse da un sito ad un altro, anche nell'ambito dello stesso comune, è un'operazione forse lecita nel suo complesso ma certamente scorretta verso i cittadini cui si chiede il sacrificio.

Siamo in un paese civile, quindi ritengo che il fatto non possa succedere e di essere io ad aver male interpretato i carteggi a disposizione e le intenzioni del Comune di Castagnole M.to

Certo è che, se le compensazioni ricadranno sul territorio danneggiato (fraz. Valenzani), si toglierà ogni dubbio anche al più becero malpensante.

Si richiede agli Enti preposti ed in particolare al Comune ed alla Regione di attivarsi affinché, nella malaugurata ipotesi venga espresso parere favorevole all'insediamento, almeno le opere in compensazione vadano a favore della Fraz. Valenzani.

08/04/2019

Gianmarco Mamino